

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII  
N. 4

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1973

### Risoluzione

sulla Prima relazione della Commissione delle Comunità europee  
sulla politica di concorrenza

*Annunziata il 28 marzo 1973*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la Prima relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza (doc. 31/72),

visti la relazione della commissione economica ed i pareri della commissione giuridica e della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici (doc. 253/72),

1. — constata con compiacimento che la Commissione ha presentato entro il termine stabilito, conformemente alla richiesta del Parlamento europeo (1), una prima relazione annuale sulla politica di concorrenza;

2. — considera che, nel quadro della politica economica, la politica di concorrenza abbia soprattutto il compito di garantire e rafforzare la capacità competitiva delle imprese;

3. — deplora la marcata divergenza tuttora esistente tra le concezioni dei governi degli Stati membri sulla funzione della politica di concorrenza e considera pertanto auspicabile che la politica di concorrenza assuma un carattere sempre più comunitario;

4. — ribadisce il voto (2) che venga più chiaramente definito il campo di applicazione della legislazione comunitaria e delle legislazioni degli Stati membri in materia di concorrenza ed invita la Commissione a presentare una proposta al riguardo volta altresì a promuovere un'intensa informazione reciproca tra le autorità nazionali e quelle comunitarie preposte alla concorrenza;

#### *Politica delle intese*

5. — è del parere che la politica delle intese della Commissione debba essere prevalentemente orientata sugli effetti economici delle intese e che occorra migliorare sotto il profilo organizzativo ed amministrativo la relativa procedura d'esame nell'ambito della Commissione;

6. — confida che la Commissione chiarisca rapidamente la sua politica nei confronti, in particolare, di accordi di licenza di brevetto e di accordi di cessione di conoscenze tecnologiche ed applicative (know how);

7. — sollecita la Commissione a vigilare affinché i diritti che tutelano le materie oggetto degli accordi menzionati al precedente

(1) Gazz. Uff. n. C 66 dell'1-7-1971, pag. 13.

(2) Gazz. Uff. n. C 66 dell'1-7-1971, pag. 11.

paragrafo non vengano applicati in modo da configurare un abuso di posizione dominante e affinché vengano ammessi esclusivamente accordi le cui clausole siano indispensabili per l'esercizio di tali diritti;

8. — ritiene necessario incoraggiare in tutti i settori della tecnologia avanzata gli accordi tra grandi imprese per permettere loro di essere competitive su scala mondiale nei confronti delle potenti imprese dei paesi terzi, con riserva di quanto formulato al paragrafo 7 e conformemente all'articolo 85 del trattato di Roma;

#### *Aiuti*

9. — sostiene la Commissione nel suo tentativo di giungere nella Comunità ad un'armonizzazione degli aiuti regionali e settoriali, constata che in questo campo sono stati conseguiti alcuni risultati ed invita la Commissione a completare la prima regolamentazione globale per il coordinamento delle misure a favore delle cosiddette « regioni centrali » della Comunità con disposizioni relative ad una riduzione progressiva del limite massimo di aiuti e con criteri di concessione di tali aiuti che ne garantiscano l'adattamento all'arretratezza economica e sociale della regione interessata;

10. — invita la Commissione a rivolgere una particolare attenzione agli aiuti che provocano distorsioni della concorrenza;

11. — auspica che la Commissione presenti quanto prima lo studio richiesto dal Parlamento (3) sulle relazioni tra Stato ed imprese pubbliche e che vengano adottate misure volte ad eliminare le distorsioni della concorrenza tra imprese pubbliche e imprese private;

#### *Concentrazioni*

12. — constata con compiacimento che la Commissione si sta altresì adoperando in favore dell'applicazione dell'articolo 86 del Trattato CEE, che dovrà conferire alla politica di concorrenza comunitaria un carattere più equilibrato;

13. — ribadisce il suo desiderio (4) che venga introdotto per le concentrazioni di imprese

che superino una determinata quota di mercato o un determinato ordine di grandezza l'obbligo di una notifica preventiva, fermo restando che tali concentrazioni possono considerarsi autorizzate soltanto se la Commissione non avrà sollevato nessuna obiezione entro un termine ancora da stabilirsi;

14. — si attende che la Commissione presenti quanto prima, dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, una proposta in tal senso sulla base dell'articolo 235 del Trattato;

15. — reputa necessario che la Commissione approfondisca ulteriormente le sue conoscenze in ordine al processo di concentrazione e si affretti a raccogliere dati recenti e comparabili in materia di concentrazione economica nella Comunità ampliata;

#### *Concorrenza sul mercato mondiale*

16. — considera necessario che le norme comunitarie in materia di concorrenza siano integrate da un accordo internazionale sulle disposizioni di concorrenza che garantisca uguali condizioni di concorrenza alle imprese operanti sul mercato mondiale;

17. — invita a tal fine la Commissione a favorire gli sforzi per pervenire all'istituzione di un organismo internazionale autorizzato a procedere contro le intese dannose e contro l'abuso di posizioni dominanti che esulino completamente o in parte dalla sfera di applicazione della politica di concorrenza comunitaria e della politica di concorrenza di paesi terzi;

#### *Concorrenza nel settore dell'energia e in certi settori terziari*

18. — invita la Commissione a completare le sue future relazioni sui rapporti di concorrenza con dati relativi alla concorrenza nel mercato dell'energia e in certi settori terziari;

19. — invita il suo presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Walter BEHRENDT  
*Presidente*

H. R. NORD  
*Segretario Generale*

(3) Gazz. Uff. n. C 66 dell'1-7-1971, pag. 12.

(4) Gazz. Uff. n. C 66 dell'1-7-1971, pag. 12.